DISCIPLINA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E AL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 5

Divieto di propaganda istituzionale

E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per la durata della stessa. Non rientrano nel divieto del presente articolo le attivita' di comunicazione istituzionale indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1993, non più in vigore dal 23 febbraio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
Estremi	Legge 10 dicembre 1993, n. 515
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-delle-campagne-elettorali-per-l-elezione-alla-camera-dei/art-5-divieto-di-propaganda-istituzionale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it